Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 173.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Borsa di studio Dr. Silvio Salviati », istituita presso l'Unione provinciale degli agricoltori di Vicenza.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Borsa di studio Dr. Silvio Salviati », istituita presso l'Unione provinciale degli agricoltori di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1965, n. 174.

Sostituzione dell'art. 8 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, con sede in Roma.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 8 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 175.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Centro studi educativi », con sede in Milano.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Centro studi educativi », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 176.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in frazione Pavona-stazione ferroviaria del comune di Albano (Roma).

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano in data 19 marzo 1964, integrato con altro decreto e due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in frazione Pavona-stazione ferroviaria del comune di Albano (Roma) e alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 177.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni in Monte del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 7 ottobre 1955, integrato con dichiarazione del 5 settembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni in Monte del comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Costituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme sull'ordinamento ed il personale degli archivi di Stato;

Considerato che, in base all'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, è necessario istituire una Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma;

Viste le proposte formulate dalla Direzione di detto Ufficio con lettera 20 gennaio 1965, n. 7104;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma è istituita la Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio medesimo, per l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della predetta Commissione di sorveglianza, per il triennio 1965-1969 i signori:

1) Di Marco dott. Orazio, direttore superiore di U.P.I.C. (coeff. 670), presidente;

2) Bonura dott. Antonino, capo ufficio statistica di 1ª classe di U.P.I.C. (coeff. 500), membro;

3) Lodolini Tapputi dott. Carla, primo archivista di Stato (coeff. 325), membro.

Art. 3.

La spesa relativa ai gettoni di presenza di detta Commissione sarà posta a carico del cap. 1701 del bilancio in corso per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Registro n. 5 *Industria e commercio, foglio n.* 333

(1981)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Sostituzione di due membri del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata;

Vista la lettera in data 22 gennaio 1964, con la quale il sig. Tomenella Arnaldo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro effettivo del predetto Collegio sindacale, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, conferitagli su designazione dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata;

Vista la nota n. 4259/550 del 13 novembre 1964 della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, dalla quale risulta che il sig. Ruffini Menotti, sindaco supplente della predetta Cassa mutua, in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, è deceduto;

Visto che l'assemblea dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata nella riunione del 15 marzo 1964 ha designato per la sostituzione dei signori Tomenella Arnaldo e Ruffini Menotti rispettivamente i signori Benedetti Mario e Zanconi Antonio, come si desume dal verbale relativo alle operazioni elettorali rimesso dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con la nota n. 1095/550 del 13 gennaio 1965;

Ritenuto di procedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Il sig. Benedetti Mario è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata, in sostituzione del sig. Tomenella Arnaldo, dimissionario. Il sig. Zanconi Antonio è nominato membro supplente della predetta Cassa mutua, in sostituzione del sig. Ruffini Menotti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 maggio 1958 e 10 luglio 1959.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Valutazione in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, nelle provincie di Agrigento, Macerata, Terni, Latina, Imperia, Pisa e Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti nelle Province sotto indicate a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale è determinato come segue:

Agrigento - industria: per ogni giornata di somministrazione	L.	30
Macerata - industria: per ogni giornata di somministrazione	»	30
Terni - industria: per ogni giornata di somministrazione	»	25
Latina - industria: per ogni giornata di somministrazione, un piatto	»	30
due piatti	»	40
Imperia - industria: per ogni giornata di somministrazione, un piatto	»	30
due piatti	»	60
Pisa - industria: per ogni giornata di somministrazione, minestra	»	30
pietanza	»	60
Catania - industria, commercio, artigianato: per ogni giornata di somministrazione, un piatto	»	50
due piatti	»	85

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 24, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962).

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Coriogonin », per uso veterinario, della ditta Lisapharma, con sede in Erba (Como). (Decreto di revoca n. 3944/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 5 marzo 1962, con i quali veniva registrata ai nn. 19759, 19759/1 e 19759/2 la specialità medicinale « Coriogonin » fiale liofilizzate da 1000, 5000 e 10.000 U.I., per uso veterinario a nome della ditta Lisapharma, con sede in Erba (Como), via Licinio, n. 11/13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito è stata riscontrata un'attività della gonadotropina corionica notevolmente inferiore a quella dichiarata (rispettivamente: dichiarato 1.000 U.I. - trovato 277 U.I.; dichiarato 5.000 U.I. - trovato 1.245 U.I.; dichiarato 10.000 U.I. - trovato 1.960 U.I.) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coriogonin » uso veterinario, nelle preparazioni fiale liofilizzate da 1.000 - 5.000 e 10.000 U.I. registrate con decreti n. 19759, 19759/1 e 19759/2 in data 5 marzo 1962, a nome della ditta Lisapharma di Erba (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura, corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti commercio e professioni ed arti, compresi i pubblici servizi e dai proprietari di fabbricati della provincia di Viterbo è determinato come segue:

Aziende esercenti commercio, professioni ed arti, compresi i pubblici esercizi:

Vitto (2 pasti) . . . . . L. 6.250 mensili
Alloggio . . . . » 1.150 »

Proprietari di fabbricati:

Alloggio (comprensivo di luce, riscaldamento ed acqua) . . . » 3.000 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ristorante Manzoni », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, con il quale il dott. Giulio Pulieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ristorante Manzoni », con sede in Roma, in sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la relazione dell'attuale liquidatore, in data 27 febbraio 1965, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Ristorante Manzoni », con sede in Roma, costituita in data 29 maggio 1935 per rogito Sabelli, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giulio Pulieri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto e 23 marzo 1963, n. 673, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 17 febbraio 1965, n. 4176, con la quale il comune di Siena ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il sig. Luciano Carlucci, in sostituzione del sig. Ilio Bocci, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Luciano Carlucci è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, in rappresentanza del comune di Siena, in sostituzione del sig. Ilio Bocci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura, corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali e delle professioni ed arti e artigiane della provincia di Gorizia, è determinato come segue:

Vitto	L. 9.000	mensili
Alloggio e altre prestazioni (luce, acqua, gas)	» 4.000	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Direttive annuali per l'attuazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto successivo, recante le direttive di intervento previste dall'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste ed i competenti organi delle Regioni a Statuto speciale;

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Interpellate le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli;

Considerati i risultati conseguiti finora nell'applicazione della suddetta legge, in base alle direttive annuali emanate con il decreto ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 novembre successivo, confermate con decreto ministeriale 12 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 dello stesso mese e modificate parzialmente con decreto ministeriale del 31 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre dello stesso anno;

Ritenuto che al fine di conseguire le finalità indicate dalla legge sia opportuno assicurare la continuità degli indirizzi di intervento stabiliti con i decreti ministeriali sopra richiamati;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, verranno osservate, nell'anno in corso, le direttive stabilite con i decreti citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla Ditta S.p.A. S.C.A.R. - Società Cacao Affini Riunite, via Fabio Filzi, 27, Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 maggio 1962.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed all'esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la Ditta S.p.A. S.C.A.R. - Società Cacao Affini Riunite, via Fabio Filzi, 27, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. B Import n. 4307052 emesso il 4 luglio 1963 dalla Banca Unione, sede di Milano, per l'importo di dollari USA 8.672,40 (ottomilaseicentosettantadue dollari e quaranta cents. ;)

Visti gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione con fideussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la Ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'importo di dollari USA 8.418,01 (ottomilaquattrocentodiciotto dollari e un cents.) e che la differenza non importata di dollari USA 254,39 (duecentocinquantaquattro dollari e trentanove centesimi) è da imputare a calo del peso naturale dovuto alla lunga giacenza della merce stessa presso i magazzini doganali;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fidejussione bancaria dalla Ditta S.p.A. S.C.A.R. - Società Cacao Affini Riunite, via Fabio Filzi, 27, Milano, relativamente al 5 % del seguente importo:

Dollari USA 8.418,01 (ottomilaquattrocentodiciotto dollari e un cents.);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Divieto dell'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i voti formulati da Enti ed organi nazionali ed internazionali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Considerato che il protrarsi dell'esercizio venatorio oltre il mese di marzo compromette la riproduzione delle specie migratorie la cui consistenza numerica è sempre più in via di rarefazione;

Ritenuta l'opportunità di disporre il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale, nell'interesse della protezione della medesima;

Decreta:

A partire dal 12 aprile e fino a nuova disposizione, è vietato in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del poligono di tiro sito in comune di Tivoli (Roma)

Con decreto interministeriale n. 330 del 13 marzo 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro riportato in catasto nel comune di Tivoli al foglio n. 7, particella 4 e foglio n. 74, particelle 122, 124, 125, 192, 236 e 237 dell'estensione complessiva di mq. 78.860.

(2083)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, la provincia di Bologna, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 68.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2106)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, la provincia di Lucca, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 609.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2107)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, la provincia di Belluno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 374.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2108)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Ferrara, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 964.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2109)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1965, il comune di Aquileia (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 829.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1965, il comune di Zerbo (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.811.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2112)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Siena, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 535.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 601.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Frosinone, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Caserta, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 716.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazion dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1965, il comune di Cortona (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 29 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,83	624,86	624,87	624,80	624,82	624,87	624,80	624,82	624,85
$ Can.	576,65	577,45	577,30	577,35	576,20	577,25	577,52	577,10	577,25	577,25
Fr. Sv.	143,65	143,70	143,665	143,68	143,63	143,67	143,72	143,65	143,67	143,68
Kr. D.	90,26	90,21	90,28	90,26	90,20	90,25	90,25	90,25	90,22	90,26
Kr. N.	87,32	87,32	87,33	87,3650	87,30	87,33	87,36	87,32	87,37	87,32
Kr. Sv.	121,65	121,67	121,67	121,67	121,65	121,66	121,675	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,60	173,65	173,62	173,65	173,50	173,61	173,65	173,57	173,61	173,62
Fr. B.	12,58	12,585	12,59	12,5875	12,585	12,58	12,5895	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,45	127,50	127,50	127,51	127,45	127,49	127,515	127,49	127,49	127,48
Lst.	1743,22	1743,40	1743,80	1743,80	1743,25	1743,20	1743,85	1743,30	1743,20	1743,50
Dm. occ.	157,04	157,04	157,055	157,075	157 —	157,05	157,08	157,05	157,05	157,06
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,19	24,19625	24,15	24,19	24,1935	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,74	21,80	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 29 marzo 1965

Rendita 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1965

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	577,435
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,672
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	157,077
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di quarantadue società cooperative della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1965, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « L'Estate », con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 15 luglio 1954, repertorio 2133;

2) Società cooperativa edile « Pomponazzo », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 8 febbraio 1951, repertorio 5130;

3) Società cooperativa edilizia « Virgiliana », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 6 ottobre 1950, repertorio 4704;

4) Società cooperativa edilizia « Aureola », con sede in Mantova, costituita per rogito Bagnoli, in data 28 settembre 1958, repertorio 4190;

5) Società cooperativa « Artigiana femminile Capo famiglia », con sede in Mantova, costituita per rogito Togliani in data 11 ottobre 1950, repertorio 2443;

6) Società cooperativa edilizia « Sindacato postelegrafonico », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 28 novembre 1957, repertorio 14512;

7) Società cooperativa « Famiglia cooperativa dei lavoratori », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 13 ottobre 1954, repertorio 10774;

8) Società cooperativa edilizia « Belfiore », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 27 luglio 1953, repertorio 8853;

9) Società cooperativa edilizia « Explorer », con sede in Mantova, costituita per rogito Bagnoli in data 23 settembre 1958, repertorio 4178/1582;

10) Società cooperativa edilizia « Isabella d'Este », con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 27 novembre 1958, repertorio 4613;

11) Società cooperativa « Tra iscritti al Sindacato lavoratori », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 14 febbraio 1946, repertorio 364;

12) Società cooperativa mista « La Fiduciaria », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 17 febbraio 1958, repertorio 14763;

13) Società cooperativa « Fra muratori Sordello », con sede in Mantova, costituita per rogito Resti Ferrari in data 3 giugno 1914, repertorio 1941;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tra gli scaricatori di Porto Catena », con sede in Mantova, costituita per rogito Giovannini in data 7 marzo 1937, repertorio 2972/1426;

15) Società cooperativa « Ghiaiaioli di Asola », con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Mari in data 15 dicembre 1946, repertorio 4129/20019;

16) Società cooperativa trasporto « Fra carrettieri l'Asolana », con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Mari in data 20 ottobre 1945, repertorio 3657;

17) Società cooperativa « Consumo di Castelnuovo di Asola », con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Mari in data 22 dicembre 1946, repertorio 4138/22024;

18) Società cooperativa « La Nuova Terra », con sede in Bagnolo San Vito (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 10 maggio 1954, repertorio 14957;

19) Società cooperativa « Agricola di lavoro », con sede in Caneto sull'Oglio (Mantova), costituita per rogito Azzini in data 9 febbraio 1947, repertorio 17524/7154;

20) Società cooperativa « Terrazzieri e muratori », con sede in Casalmoro (Mantova), costituita per rogito Azzini in data 10 marzo 1946, repertorio 17137/6977;

21) Società cooperativa agricola « Bartolomeo Grazioli », con sede in Casalromano (Mantova), costituita per rogito Mari in data 9 settembre 1946, repertorio 3038;

22) Società cooperativa « Edile fra impiegati di Casteldario », con sede in Casteldario (Mantova), costituita per rogito Bagnoli in data 19 aprile 1953, repertorio 239;

23) Società cooperativa di consumo « Castelvecchio », con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 22 gennaio 1946, repertorio 341;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Castiglionese », con sede in Castiglione Stiviere (Mantova), costituita per rogito Zian in data 13 dicembre 1945, repertorio 5704/3202;

25) Società cooperativa mista « Mutua assicurazione e solidarietà », con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Sissa in data 26 marzo 1947, repertorio 1071/713;

26) Società cooperativa « S. Michele per Lavori Agricoli ed Industriali », con sede in Marcaria (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 12 dicembre 1945, repertorio 4697;

27) Società cooperativa « Consumo di Mariana », con sede in Mariana Mantovana (Mantova), costituita per rogito Mari in data 30 ottobre 1945, repertorio 3683;

28) Società cooperativa « Combattenti, reduci e partigiani di Marmirolo », con sede in Marmirolo (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 4 gennaio 1947, repertorio 5559;

29) Società cooperativa « Fra combattenti, reduci e partigiani di Pozzolo », con sede in Marmirolo (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 2 aprile 1947, repertorio 5777;

30) Società cooperativa « Produzione e Consumo », con sede in Monzambano (Mantova), costituita per rogito Federici in data 25 luglio 1945, repertorio 8665;

31) Società cooperativa « Consumo », con sede in Correggioli di Ostiglia (Mantova), costituita per rogito Gemma in data 30 luglio 1945, repertorio 10941/5931;

32) Società cooperativa mista « Mutua Assicurazione e Solidarietà », con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito Sissa in data 25 marzo 1947, repertorio 1070;

33) Società cooperativa trasporto « Fra Partigiani e Reduci », con sede in Poggio Rusco (Mantova), costituita per rogito Manzoni in data 18 giugno 1945, repertorio 8560;

34) Società cooperativa « Costruzioni in cemento », con sede in Quingentole (Mantova), costituita per rogito Gemma in data 20 aprile 1946, repertorio 11160;

35) Società cooperativa « Mutua Assicurazione e Solidarietà », con sede in Redondesco (Mantova), costituita per rogito Sissa in data 12 aprile 1947, repertorio 1071;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra Braccianti e Terrazzieri », con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Aporti in data 5 aprile 1955, repertorio 4842;

37) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in San Giorgio (Mantova), costituita per rogito Manetto in data 10 luglio 1958, repertorio 7725;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.T.I. », con sede in San Martino Argine (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 2 maggio 1947, repertorio 6951;

39) Società cooperativa edilizia « Sermidese », per la costruzione di case di civile abitazione, con sede in Sermide (Mantova), costituita per rogito Romani in data 8 gennaio 1947, repertorio 3450;

40) Società cooperativa edile « Fer Casa », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Fiaccadori in data 13 maggio 1953, repertorio 1326/255;

41) Società cooperativa « Agricola Demetra », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Donina in data 22 dicembre 1958, repertorio 11027/2155;

42) Società cooperativa edilizia « Viadanese - mutilati ed invalidi di guerra C.E.V.M.I.G. », con sede in Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 2 dicembre 1953, repertorio 5211.

(1956)

Modifica del decreto ministeriale 6 luglio 1964 concernente lo scioglimento della Società cooperativa di lavoro e consumo Sant'Anna Pelago, con sede in Pieve Pelago (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1965, è stato modificato il precedente decreto ministeriale 6 luglio 1964 e concernente lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo di Sant'Anna Pelago, con sede in Pieve Pelago (Modena) nel senso che la predetta Cooperativa deve intendersi sciolta senza nomina di commissario liquidatore, non essendo risultati rapporti da definire.

(2050)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27560/6345, è stata disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Laflandra Benedetto, nato in Corato il 24 febbraio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », estese mq. 195 riportate in catasto alle particelle numeri 324 parte e 89-*n* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 53 e 54.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27565/6349, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Cristina, nata in Corato il 10 agosto 1927 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 1475 riportate in catasto alle particelle numeri 18 parte, 21-*a* del foglio di mappa n. 76 ed alle particelle numeri 86-*e*, 88-*a* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 360, 361 e 107.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27564/6350, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Telesio di Toritto dott. Giuseppe nato a Napoli il 2 luglio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 7090 riportate in catasto alla particella n. 33 parte, del foglio di mappa n. 80 ed alle particelle numeri 88 *b* e 90-*a* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 109 e 108.

(2086)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965 bilancio Trasporti, registro n. 98, foglio n. 226, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nei riguardi del ricorso straordinario proposto con atto notificato il 16 febbraio 1960 dall'ispettore principale Cochetti dott. ing. Lorenzo avverso il decreto ministeriale 12 novembre 1958, n. 573.

(2022)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965 bilancio Trasporti, registro n. 98, foglio n. 225, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nei riguardi del ricorso straordinario proposto con atto notificato il 26 novembre 1957 dagli ispettori principali di 2ª classe Cesenni Armando, Chiodini Alfonso, Federici Giulio e Toros Alberto avverso il decreto ministeriale 14 gennaio 1957, n. 57.

(2023)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Treviso

Con decreto ministeriale 20 marzo 1965, n. 735, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione di Treviso, relativo alla zona compresa tra via Risorgimento, via delle Oche, via Castelmenardo e canale Siletto vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel citato progetto è assegnato lo stesso termine di attuazione del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(2085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1965, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 261, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Maffezzoni Federico, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali, contro il decreto del provveditore agli studi di Cremona in data 18 febbraio 1960, emesso in applicazione della legge 13 marzo 1958, art. 165, e relativo alla mancata valutazione di servizi precedenti non di ruolo ai fini della progressione di carriera.

(2082)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Bracco Enrico, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 7 maggio 1931, n. 3390/575-I e precisamente da « Bracco » a « Brach »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Bracco Enrico, nato a Brazzano (Cormons) il 21 novembre 1905 ed ivi residente in via Acquedotto n. 1, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Brach ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome delle di lui figlie che ne hanno fatto espressa richiesta:

1) Bracco Livia in D'Odorico, nata a Cormons il 9 luglio 1934 e residente a Brazzano (Cormons) in via Acquedotto n. 1;

2) Bracco Edda in Turolla, nata a Cormons il 2 luglio 1937 e residente in Badia Polesine (Rovigo) via Masetti n. 3.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Cormons sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 marzo 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(2100)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1965

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449, concernente il bando di concorso per posti di professore universitario di ruolo vacanti da oltre un biennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova venne assegnato, tra gli altri, con effetto dall'anno accademico 1962-63, un posto di professore di ruolo destinato ad raddoppiamento della cattedra di Economia politica;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di provvedere anche alla copertura del posto di ruolo in questione che è vacante dall'atto dell'assegnazione e, cioè, da oltre un biennio;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Storia del diritto romano: Sassari;
Storia del diritto italiano: Messina;
Diritto civile: Ferrara;
Diritto commerciale: Camerino;
Diritto della navigazione: Macerata;
Diritto amministrativo: Sassari;
Diritto penale: Urbino;
Procedura penale: Ferrara;
Diritto processuale civile: Macerata;
Diritto agrario: Bari;
Diritto tributario: Parma;
Dottrina dello Stato: Sassari.

Facoltà di scienze politiche

Storia delle dottrine politiche: Perugia.

Facoltà di economia e commercio

Matematica finanziaria: Trieste;
Diritto del lavoro: Urbino;
Scienza delle finanze e diritto finanziario: Urbino;
Politica economica e finanziaria: Palermo;
Demografia: Bari;
Statistica economica: Parma;
Economia politica: Genova.

Facoltà di lettere e filosofia

Glottologia: Palermo;
Filologia greco-latina: Messina;
Filologia bizantina: Palermo;
Diplomatica - Scuola speciale per archivisti e bibliotecari: Roma.

Facoltà di magistero

Lingua e letteratura latina: Lecce;
Storia della filosofia - Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta »: Roma;
Filosofia: Padova;
Storia medioevale e moderna: Cagliari;
Lingua e letteratura tedesca: L'Aquila;
Geografia: Messina;
Storia del Risorgimento: Parma;
Storia della filosofia moderna e contemporanea: Trieste.

Facoltà di lingue e letterature straniere

Lingua e letteratura francese - Istituto universitario orientale: Napoli;
Lingua e letteratura cinese - Istituto universitario orientale: Napoli.

Facoltà di medicina e chirurgia

Anatomia umana normale: Messina;
Farmacologia: Napoli;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Modena;
Clinica otorinolaringalatrica: Cagliari;
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Parma;
Clinica oculistica: Cagliari;
Radiologia: Sassari;
Clinica ortopedica: Sassari;
Puericultura: Napoli;
Psichiatria: Torino;
Anestesiologia: Catania;
Istituzioni di patologia generale: Napoli;
Statistica medica e biometria: Milano;
Chirurgia pediatrica: Napoli.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

Analisi matematica: Cagliari;
Struttura della materia: Parma;
Istituzioni di fisica teorica: L'Aquila;
Spettroscopia molecolare: Cagliari;
Chimica generale ed inorganica: Bari;
Chimica organica: Padova;
Geologia nucleare: Pisa.

Facoltà di ingegneria

Meccanica razionale: Torino Politecnico;
Scienza delle costruzioni: Palermo;
Tecnica ed economia dei trasporti: Cagliari;
Topografia Politecnico: Torino;
Macchine: Cagliari;
Architettura navale: Napoli;
Aerodinamica: Scuola di ingegneria aerospaziale - Politecnico Torino.

Facoltà di architettura

Caratteri distributivi degli edifici - Istituto universitario di architettura: Venezia.

Facoltà di medicina veterinaria

Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica: Perugia;
Ispezione degli alimenti di origine animale: Napoli.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione Prima, entro il 30 giugno 1965.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400, (All. 1), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamento comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1965, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri entro il termine del 30 giugno 1965, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1965.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1965, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1965, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero, Direzione generale istruzione Universitaria, Divisione Prima, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956 n. 837;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza, nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 26 marzo 1965

Il Ministro: GUI

(Fac-simile)

(Modello della domanda, carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(2174)

Concorso per esami e per titoli a sette posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Le libere docenze universitarie in materie specifiche, cioè attinenti alla carriera, sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° anno di età, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi civili per i quali il limite massimo di età è protratto fino al compimento dal 55° anno di età.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli amministrativi scientifici e accademici che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per analogo impiego.

Gli impiegati di ruolo e di ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Gli impiegati non di ruolo o gli operai delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio con il giudizio loro attribuito nell'ultimo triennio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) svolgimento di un tema relativo a problemi di organizzazione di gallerie e musei e di tutela e conservazione delle opere d'arte.

La durata di ciascuna delle prove scritte è fissata in otto ore.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente, relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti di arte:

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzione, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte, e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura e arti cosiddette minori nelle diverse epoche;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma e di esse sarà data comunicazione ai candidati, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto in quella orale e il voto conseguito nella valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli di mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri e assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo, da L. 400 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici, antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti; le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142), del 21 giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale del 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra.

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i mutilati e gli invalidi civili devono produrre un certificato comprovante la loro qualifica, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

11) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 14 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I dipendenti dello Stato dovranno presentare un'attestazione di lodevole servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative. Trascorso tale termine i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, *oppure copia autentica di esso* rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 400 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasicato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

5) certificato di godimento di diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica di servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescriti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 4), 5) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo;

8) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) oltre a un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguono la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Registro n. 11, foglio n. 245

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da lire 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (Prov. di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a sette (7) posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte nella carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale; (1)

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .

5) il suo titolo di studio è integrato da . . . . anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

6) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attenente alla carriera (in mancanza della dichiarazione di cui al punto 5);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

8) è attualmente in servizio presso . . . . dell'Amministrazione . . . . quale . . . . . (qualifica: impiegato, insegnante, assistente di ruolo, non di ruolo, etc.);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione né è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

10) in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell art. 4 del presente bando.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli, che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 e 4 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(1343)

Esami speciali per il passaggio nel ruolo ordinario del personale insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transiterio delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 maggio 1961, n. 506, che ha previsto la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, dei sottocapiofficina e delle sottomaestre di laboratorio, già iscritti nei ruoli speciali transitori e in possesso di particolari requisiti;

Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, che sopprime i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica ed istituisce in luogo di essi, posti di ruolo ordinario e stabilisce, inoltre, che per il passaggio del personale insegnante tecnico pratico di ruolo speciale transitorio, ai posti di ruolo ordinario siano indetti esami consistenti **in una prova pratica** integrata da un colloquio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami previsti dalla legge 12 agosto 1957, n. 799, per il passaggio nei ruoli ordinari degli istituti tecnici pratici appartenenti al r.s.t. di cui alla legge 29 maggio 1961, n. 506;

Art. 2.

Gli esami di cui al precedente articolo consistono in una prova pratica integrata da un colloquio.

Agli stessi esami sono ammessi gli insegnanti tecnico pratici delle scuole tecniche e professionali femminili, iscritti nei ruoli speciali transitori che abbiano ottenuto la conferma nel ruolo transitorio medesimo.

Gli interessati dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, viale Trastevere, 209, apposita istanza in carta legale da L. 400 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1965
Registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 330

(2175)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nei ruoli del personale tecnico della carriera di concetto, riservati a periti chimici industriali: a dieci posti, nella branca « Manifatture tabacchi »; a due posti, nella branca « Sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1965, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di due concorsi alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nei ruoli del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, riservati a candidati forniti del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale », di cui uno a dieci posti nella branca « Manifatture tabacchi » e l'altro a due posti nella branca « Sali e chinino »;

Atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma d'esame relativo ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nei ruoli del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a dieci posti, nella branca « Manifatture tabacchi »;

b) a due posti, nella branca « Sali e chinino ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale ».

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti *generali*:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1959, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9 e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 e 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione, in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il

candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano dei requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atti di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui

alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistiva o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione delle graduatorie di merito

Per entrambi i concorsi, gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato A al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina delle Commissioni esaminatrici e diari delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari delle relative prove scritte.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1965
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 258. — MONACELLI

ALLEGATO A

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe, branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

(Titolo di studio: diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale »).

PROVE SCRITTE

PARTE PRIMA

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Analisi chimica quantitativa comprendente una determinazione e relazione scritta sui risultati ottenuti.

PARTE SECONDA

Chimica generale: Fenomeni fisici e chimici - Corpi semplici e composti - Leggi fondamentali della chimica - Atomi e molecole - Peso atomico e molecolare - Valenza-simboli formule ed equazioni chimiche - Metalli e metalloidi - Calcoli stechiometrici - Leggi sui gas - Soluzioni sature, soluzioni diluite Pressione osmotica - Crioscopia ed ebulioscopia - Grado di dissociazione - Prodotto di solubilità - Neutralizzazione - Idrolisi - Dissociazione elettrolitica - pH Leggi di Faraday - Migrazioni degli ioni - Conducibilità degli elettroliti - Forza elettromotrice.

Chimica inorganica: Idrogeno Ossigeno - Ozono - Alogeni e relativi sali - Acido cloridrico - Zolfo e derivati, acidi e sali - Azoto - Fosforo e fosfati - Arsenico - Antimonio e bismuto - Carbonio - Silicio - Boro - Metalli alcalini - Metalli alcalino terrosi - Magnesio - Zinco - Rame e mercurio - Alluminio - Stagno e piombo - Manganese - Ferro e nichelio.

Chimica organica: Analisi - Isomeria - Serie grassa e principali composti - Serie aromatica e principali composti.

Analisi tecniche: Analisi delle acque per uso industriale - Analisi dei gas - Analisi dei combustibili - Analisi delle sostanze grasse e derivati, vernici e gomme - Analisi elettrolitiche dei metalli.

Chimica industriale: Acque - Depurazione delle acque per le diverse industrie - Sistemi di depurazione - Distillazione delle acque.

Industria del cloro e dell'acido cloridrico - Industria dello zolfo Anidride solforosa e acido solforico.

Industria dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.

Silicio - Industria vetraria e dei materiali refrattari.

Potassio - Concimi potassici.

Calcio - Industria delle calci e dei cementi - Industria del gesso.

Ferro - Minerali di ferro - Processi d'estrazione e prodotti siderurgici - Produzione dell'acciaio.

Impianti chimici: Generalità sugli impianti adoperati nell'industria chimica e sulla loro resistenza - Cenni sui mezzi di trasporto dei materiali solidi e liquidi - Vari tipi di pompe e criterio d'impiego in relazione alla pressione, portata e natura dei liquidi - Apparecchi per evaporazione, distillazione, refrigerazione, essiccazione e liscivazione.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo, alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . . . (1) . . . . e residente
in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca . . . . (2), della carriera di concetto, riservato a periti chimici industriali.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale », conseguito presso l'Istituto . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (5)
. (6) . . . .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . Il . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
(7) . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se: coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(1) Indicare la branca di servizio (« Manifatture tabacchi » o « Sali e chinino ») per la quale il candidato intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1819)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di trentasette borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1965 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1965 e il loro importo unitario, nonchè specificati le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime e il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie, di trentasette borse di studio dell'ammontare di lorde L. 760.000 cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 5 borse di studio per le materie biologiche;
n. 7 borse di studio per le materie chimiche;
n. 4 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 9 borse di studio per le materie fisiche;
n. 6 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 2 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 2 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 2 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento e il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1965; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili uguali anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio o frequenza di corsi di studio universitari nelle materie predette;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) indicazione del campo di ricerca e di lavoro cui intendono dedicarsi nell'ambito di una delle materie per le quali sono assegnate le borse, di cui all'art. 1 del presente bando di concorso;

6) dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma o certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio o certificato di frequenza di corsi di studio universitari nelle materie predette;

b) documentazione attestante le votazioni riportate negli esami di licenza e di quelli sostenuti durante la frequenza dei corsi universitari;

c) qualora l'aspirante ne sia in possesso, ogni altro documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante stesso ritenga utile presentare nel proprio interesse.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 9.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni dieci che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi di ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 238

(2052)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità del mese di marzo 1965, n. 3.

(2087)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.